

REGOLAMENTO (CEE) N. 1712/91 DEL CONSIGLIO

del 13 giugno 1991

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1991/1992, i prezzi applicabili nel settore del riso

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,vista la proposta della Commissione⁽³⁾,visto il parere del Parlamento europeo⁽⁴⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale⁽⁵⁾,

considerando che la politica dei mercati e dei prezzi, imperniata su aziende moderne, è lo strumento principale della politica dei redditi in agricoltura; che tale politica acquista pieno valore soltanto se è integrata nel complesso della politica agricola comune comprendente una politica sociostrutturale dinamica e l'applicazione delle regole di concorrenza del trattato;

considerando che il prezzo d'intervento del risone deve essere fissato ad un livello che tenga conto dell'orientamento da dare alla produzione del riso in vista della sua utilizzazione;

considerando che il prezzo indicativo del riso semigreggio deve essere derivato dal prezzo d'intervento del risone, conformemente ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1418/76;

considerando che, per i prodotti di cui al presente regolamento, l'applicazione dei criteri di fissazione dei vari prezzi e delle misure previste per il tasso di cambio da applicare nel

settore agricolo induce a fissare tali prezzi ai livelli qui di seguito indicati;

considerando che l'articolo 2, paragrafo 3, secondo trattino del regolamento (CEE) n. 3653/90 del Consiglio, dell'11 dicembre 1990, recante disposizioni transitorie relative all'organizzazione comune del mercato dei cereali e del riso in Portogallo⁽⁶⁾, contiene le norme per il ravvicinamento dei prezzi portoghesi del riso ai prezzi comuni; che tali norme danno luogo alla fissazione dei prezzi portoghesi di seguito indicati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1991/1992, i prezzi applicabili nel settore del riso sono fissati come segue:

1. *Comunità, eccettuato il Portogallo:*

- a) prezzo d'intervento risone: 313,65 ecu per tonnellata;
- b) prezzo indicativo riso semigreggio: 546,13 ecu per tonnellata.

2. *Portogallo:*

- a) prezzo d'intervento risone: 338,39 ecu per tonnellata;
- b) prezzo indicativo riso semigreggio: 546,13 ecu per tonnellata.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 1991.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

A. BODRY

⁽¹⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1.⁽³⁾ GU n. C 104 del 19. 4. 1991, pag. 16.⁽⁴⁾ GU n. C 158 del 17. 6. 1991.⁽⁵⁾ GU n. C 159 del 17. 6. 1991.⁽⁶⁾ GU n. L 362 del 27. 12. 1990, pag. 28.